

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SU AREE PUBBLICHE

Premessa

Il presente protocollo ha lo scopo di descrivere le modalità adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nello specifico, le misure scelte dal Comune di Genova per la prevenzione e il contenimento nell'ambito di un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Più in particolare, sono qui contenuti gli indirizzi operativi specifici validi per lo svolgimento di attività e manifestazioni su aree pubbliche, ivi comprese quelle organizzate dai Centri Integrati di Via e dalle Proloco e finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure preventive e contenitive.

Gli indirizzi forniti derivano da quelli in oggi riconosciuti a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra i quali le norme di comportamento e di distanziamento sociale.

Le indicazioni si pongono, inoltre, in continuità con quelle di livello nazionale e regionale nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

Tali indicazioni e indirizzi, precedentemente specificati ed adattati in relazione al contesto del commercio su aree pubbliche e declinati in procedure e istruzioni operative finalizzate a mettere in atto dette misure, sono qui richiamati e ulteriormente adattati a una specifica tipologia di attività per cui l'Amministrazione comunale, a fronte di richiesta scritta da parte degli organizzatori ed effettuate le dovute verifiche di fattibilità, rilascia la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e operatore economico, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto imprenditoriale, ma anche per la collettività.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo a seconda delle necessità.

Campo di Applicazione

Il presente protocollo si applica a tutte le attività e manifestazioni concessionarie di suolo pubblico, meglio dettagliate, secondo la nomenclatura della normativa regionale, come segue:

a) per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno;

b) per aree pubbliche, le strade e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Riferimenti normativi e documentali

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
- Protocollo sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Mi.S.E. e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali del 14/03/2020 modificato in data 26/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020;
- D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- DPCM 17/05/2020;
- DPCM 18/05/2020;
- D. Lgs. 81/08;
- *Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative* della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 22/05/2020;
- DPCM 11/06/2020;
- *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive* della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11/06/2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Misure generali

1. Mantenimento in tutte le attività e nelle loro varie fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
2. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, con particolare riguardo alle zone prossime ai sistemi di pagamento.
3. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei visitatori.

Competenze dell'organizzatore l'attività o manifestazione



1. L'organizzatore della manifestazione controlla la situazione delle aree pubbliche su cui si svolge l'attività oggetto di concessione di suolo pubblico e adotta tutte le misure idonee a far rispettare la normativa vigente in materia di emergenza sanitaria al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Ove la conformazione dell'area non consenta quanto sopra, si provvede alla riorganizzazione degli spazi finalizzata a consentire il mantenimento del distanziamento interpersonale. Costituiscono eccezioni all'obbligo del distanziamento i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
2. L'organizzatore della manifestazione controlla e monitora lo svolgimento delle attività e può disporre contingentamenti negli accessi qualora si verificano situazioni di sovraffollamento degli spazi. Svolge anche funzioni di informazione e promozione del rispetto delle misure di prevenzione.
3. Qualora la manifestazione si svolga in area delimitata, l'accesso al pubblico dovrà essere controllato. L'organizzatore dovrà posizionare idonea cartellonistica informativa e provvedere all'impiego di rilevatori di temperatura. Qualora venga rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi Celsius, la persona non potrà accedere e dovrà essere invitata ad allontanarsi. Negli eventi all'aperto, il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 persone.

Competenze del Comune

1. Il Comune al fine di valutare il rilascio della concessione di suolo pubblico può richiedere un protocollo di impegno con cui l'organizzatore dell'attività o manifestazione individua tutti gli accorgimenti e le precauzioni che intende intraprendere al fine di contrastare la diffusione del contagio, tra cui le norme di comportamento e di distanziamento sociale e si obbliga ad ottemperare alle disposizioni vigenti in materia e a conformarsi in futuro in caso di adeguamento della normativa.
2. Il Comune si riserva di verificare il rispetto di tali condizioni mediante ispezioni di controllo anche da parte del personale di Polizia Locale, con obbligo degli organizzatori di ottemperare prontamente a tutte le prescrizioni, anche orali, che gli agenti della P.L. dovessero impartire.
3. E' causa di decadenza immediata il mancato rispetto delle condizioni legate alla concessione stessa, nonché eventuali ripetute violazioni di leggi, regolamenti e/o ordinanze comunali o emesse da enti sovraordinati.

Competenze dei titolari di posteggi

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni.



2. Utilizzo obbligatorio di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei visitatori, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani.
3. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti tramite il posizionamento di adeguata cartellonistica.
4. Messa a disposizione della clientela di soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani in ogni banco.
5. Rispetto del distanziamento interpersonale tra i clienti di almeno un metro ottenuto anche tramite apposita segnaletica a terra.
6. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
7. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PEGLI SI MANLEVA TOTALMENTE DA OGNI RESPONSABILITA'.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:

COGNOME..... NOME.....

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

N°..... SCADENZA.....

DATA.....

FIRMA

.....

